

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici";

VISTA la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici di fornitura di servizi e nei settori esclusi", con cui fra l'altro è stata recepita con modifiche la legge n. 109/94.

CONSIDERATO che all'art. 18 della citata legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, è prevista la ripartizione dell'incentivo per la progettazione sulla scorta di criteri fissati da ogni ramo dell'Amministrazione regionale previa contrattazione decentrata;

VISTO, in ultimo, l'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i. che regola per tutte le amministrazioni pubbliche italiane, i corrispettivi, gli incentivi per la progettazione e fondi delle stazioni appaltanti;

VISTO il verbale di contrattazione decentrata dell'11 luglio 2013, con il quale è stato approvato, da parte delle organizzazioni sindacali, lo schema dei criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i.;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere alla approvazione del "Regolamento sui criteri di costituzione e di ripartizione del fondo incentivante previsto dall'art. 92 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".

DECRETA

Art. 1 - E' approvato, giusta contrattazione decentrata dell'11 luglio 2013, il "Regolamento sui criteri di costituzione e di ripartizione del fondo incentivante previsto dall'art. 92 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" che, allegato al presente decreto, ne fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - I criteri di cui all'art. 1 si applicano al Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Art. 3 - Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Palermo, li - 3 SET. 2013



IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

Gaetano Gullo

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE**

**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA
DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 DEL
D.LGS. N. 163/2006**

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di costituzione e di ripartizione del fondo incentivante previsto per il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, "per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori" così come normato dall'art. 92 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

ART. 2

(Costituzione del fondo e compenso incentivante)

1. Il fondo è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza e gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota di oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Per i servizi di ingegneria, ai sensi dell'art. 92, comma 5, si procederà all'accantonamento e alla successiva ripartizione di una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia.
3. Nel caso in cui si proceda alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, si provvederà ad accantonare e ripartire una somma ulteriore rispetto a quella di cui al comma 1, non superiore al 2% dell'importo dei maggiori lavori progettati in sede di perizia.
4. Per le attività di pianificazione, ai sensi dell'art. 92, comma 6, si procederà all'accantonamento e alla successiva ripartizione di una percentuale pari al 30% (trenta per cento) della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.
5. Le somme accantonate sono comprensive anche degli oneri previdenziale ed assistenziali a carico del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.
6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

ART. 3

(Aventi diritto al riparto del Fondo)

1. Sono destinatari degli incentivi di cui al presente Regolamento il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi.
2. Al fine del conferimento degli incarichi, di cui al precedente art. 3, si provvede a mezzo di atto di interpello interno rivolto al personale del Dipartimento dell'Ambiente, da pubblicare nel sito intranet del Dipartimento. Accertato il possesso dei requisiti richiesti attraverso documenti curriculari, il provvedimento di conferimento dell'incarico viene formalizzato con decreto del Dirigente Generale.
3. L'incentivo è ripartito, per quanto di competenza, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, sulla base dell'attività svolta.
4. Nella ripartizione del compenso incentivante dovrà essere comunque assicurato il principio di rotazione e trasparenza.
5. Non possono essere affidati ulteriori incarichi di responsabile unico del procedimento al personale che nell'anno precedente abbia ricevuto incarichi per un importo superiore alla propria retribuzione lorda annua, dichiarata dallo stesso dipendente all'atto dell'accettazione della nomina con autocertificazione.

6. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito presso il Dipartimento Regionale dell'Ambiente il nucleo tecnico di progettazione che è composto dai progettisti, dal coordinatore del piano di sicurezza nella fase di progettazione e dai collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante una equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

ART.4

(Determinazione dell'incentivo)

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 92, comma 5 del D.L.gs. n. 163/2006 percentuale da applicare all'importo a base di gara dell'opera o dell'intervento è determinata in relazione alla somma necessaria per la realizzazione di ogni singolo intervento, come specificata nella tabella seguente:

IMPORTO A BASE D'ASTA	PERCENTUALE ALIQUOTA DEFINITA AL SUDETTO ART. 2
Fino a € 10.000.000,00	100%
Oltre € 10.000.000,00	85%

ART.5

(Ripartizione dell'incentivo)

1. L'importo dell'incentivo, determinato secondo le percentuali previste all'art. 4 del presente Regolamento, è ripartito tra il personale nella misura di seguito specificata:

A	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		20%
	<i>di cui per fase progettuale</i>	9%	
	<i>di cui per fase esecutiva</i>	10%	
	<i>di cui per la validazione del progetto</i>	1%	
B	PROGETTISTA		25%
	<i>di cui per progettazione preliminare/studio di fattibilità</i>	6%	
	<i>di cui per la progettazione definitiva</i>	11%	
	<i>di cui per la progettazione esecutiva</i>	8%	
C	DIRETTORE DEI LAVORI		15%
D	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		3%
E	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI		5%
F	COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		5%
G	COLLABORATORI, SUPPORTI E CONSULENTI		27%
	DIRETTORI OPERATIVI	1%	
	SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	5%	
	<i>di cui per progettazione preliminare/studio di fattibilità</i>	0,75%	
	<i>di cui per la progettazione definitiva</i>	1,50%	
	<i>di cui per la progettazione esecutiva</i>	1,60%	
	<i>di cui per la fase di direzione lavori</i>	1,15%	
	REDATTORI DI CALCOLI E COMPUTI METRICI	5%	
	<i>di cui per progettazione preliminare/studio di fattibilità</i>	0,75%	
	<i>di cui per la progettazione definitiva</i>	1,50%	
	<i>di cui per la progettazione esecutiva</i>	1,60%	
	<i>di cui per fase di direzione lavori</i>	1,15%	
	REDATTORI DI CAPITOLATO	5%	
	<i>di cui per progettazione preliminare/studio di fattibilità</i>	1,00%	
	<i>di cui per la progettazione definitiva</i>	1,00%	
	<i>di cui per la progettazione esecutiva</i>	1,50%	
	<i>di cui per fase esecutiva</i>	1,50%	
	CONTABILITA'	4%	

ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO (Personale amministrativo, diverso da quello tecnico incaricato, che partecipa alle attività mediante contributo intellettuale)		6%
<i>di cui per progettazione preliminare/studio di fattibilità</i>	1,50%	
<i>di cui per la progettazione definitiva</i>	1,50%	
<i>di cui per la progettazione esecutiva</i>	2,00%	
<i>di cui per fase di direzione lavori</i>	1,00%	
CONSULENZE VARIE		1%

ART.6

(Ripartizione dell'incentivo per attività di pianificazione)

1. L'importo dell'incentivo, determinato nella misura indicata all'art. 2, comma 4 del presente Regolamento, è ripartito tra il personale nella misura di seguito specificata:

A	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	33%
B	PROGETTISTA	35%
C	COLLABORATORE E ATTIVITA' DI SUPPORTO	30%
D	CONSULENZE VARIE	2%

ART. 7

(Corresponsione dell'incentivo)

1. Il responsabile del procedimento provvederà a redigere, con cadenza semestrale, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, indirizzata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, contenente le proposte di ripartizione del fondo relative ai lavori conclusi nel semestre precedente.
2. In ciascuna proposta dovranno essere segnalate le attività per le quali è possibile procedere al pagamento e indicate le quote di spettanza di ciascun incaricato e collaboratore, secondo quanto stabilito dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Il pagamento dell'incentivo è effettuato con motivato provvedimento dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile del procedimento con le seguenti indicazioni:
 - a. al nucleo tecnico di progettazione ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione per le relative quote spettanti certificate dal RUP, all'approvazione del progetto preliminare, all'approvazione del progetto definitivo ed all'approvazione del progetto esecutivo;
 - b. al direttore dei lavori, alla relativa struttura di supporto ed al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, progressivamente all'avanzamento dei lavori, in occasione dell'emissione dei SAL, nella misura del 90% ed il restante 10% all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
 - c. al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
 - d. al responsabile unico del procedimento ed alla relativa struttura di supporto;
 - e. per le relative quote spettanti certificate al RUP, all'approvazione del progetto preliminare, all'approvazione del progetto definitivo ed all'approvazione del progetto esecutivo nella misura complessiva del 40%;
 - f. dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento dei lavori nella misura del 10%;
 - g. progressivamente all'avanzamento dei lavori, in occasione dell'emissione dei SAL, nella misura del 40%;
 - h. il restante 10% all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
4. Qualora il Dipartimento Regionale dell'Ambiente non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

5. Nessun incentivo sarà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al nucleo di progettazione.

ART. 8

(Revoca degli incarichi)

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente può procedere, su proposta del responsabile del procedimento, alla revoca o alla modifica dell'incarico in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, di tutte le figure professionali appositamente incaricati nel procedimento di gara.
2. Con il medesimo provvedimento, in considerazione del lavoro eseguito e della causa che ha determinato la revoca o la modifica dell'incarico, è stabilita la quota di spettanza dell'incaricato per le attività effettivamente svolte.

ART. 9

(Sostituzione del responsabile unico del procedimento)

1. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con altro responsabile nei seguenti casi:
 - a. decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti d'età;
 - b. rinuncia all'incarico;
 - c. revoca del mandato.
2. Nei casi sopra indicati il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento subentrante sempre con le modalità di cui al precedente articolo 8.
3. Si procederà analogamente a quanto previsto al comma precedente per tutte le altre figure impegnate nel procedimento.
4. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa e tecnica salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

ART. 10

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento si applica elusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge.
2. Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente si fa carico delle spese occorrenti per il pagamento delle polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati di svolgere la propria attività nei procedimenti di gara.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e della Regione Siciliana. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.
4. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.



IL DIRIGENTE GENERALE
(Gaetano Gullo)